

INTESA SANPAOLO S.P.A.
 CAP. SOC. EURO 8.553.821.316,56 I.V. - REG. IMP. 00799960158 UFF.TORINO
 ISCR. ALL'ALBO BANCHE AL N. 5361 E CAPOGRUPPO DEL GR.BANC. INTESA SANPAOLO
 FILIALE F I MILANO CITTA' CENTRO

FINANZIAMENTO STIPULATO IL 31/07/2014

DOMANDA N. 0316073609162 FINANZIAMENTO N. 0I94073638374
 FORMA TECNICA I94 FIN.TI PMI PROVV CDP IV TRANCHE A 5Y
 INTESATA A :
 HT S.R.L.

IMPORTO FINANZIAMENTO : 800.000,00
 N. RATE MASSIMO : 048 PERIODICITA': MENSILE
 TASSO MENSILE IN VIGORE PER LA SCADENZA 31/07/2014 : 0,1542500%
 TASSO NOMINALE ANNUO: 1,851% TAEG: 2,16%
 AMMORTAMENTO A CAPITALE COSTANTE

CONTEGGIO EROGAZIONE UTILIZZO 1 VALIDO IL 31/07/2014 (CONTRATTO N. 1)

IMPORTO CONTRATTUALE	800.000,00
SPESE DI ISTRUTTORIA	4.000,00(-)
IMPORTO DA VERSARE AL MUTUATARIO	796.000,00
IMPORTI A DEBITO/CREDITO DI COMPETENZA DELLA FILIALE	

SALDO FINALE A CREDITO/DEBITO DELLA PARTE MUTUATARIA

COMPENSO ONNICOMPRESIVO SPETTANTE ALLA BANCA PER ESTINZIONE ANTICIPATA
 (CALCOLATO PER MILLE EURO DI CAPITALE):
 PER TUTTA LA DURATA: 5,00

AUTORIZZAZIONE A:

ACCREDITO/ADDEBITO DEL SALDO SUL C/C NR. 1000/781
 RILASCIO DI ASSEGNO CIRCOLARE NR. _____
 PAGAMENTO RATE MEDIANTE ADDEBITO SUL:
 CONTO NR. 1000/781 PRESSO LA FILIALE DI MILANO, CORSO DI PORTA NUOVA, 7

FIRMA RAPPRESENTANTE BANCA

INTESA SANPAOLO S.p.A.
 Filiale Imprese di Milano - 7304

FIRMA PARTE MUTUATARIA

HT Srl
 Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Luigi Vincenzetti

IMPORTO DA UTILIZZARE IN ACCERTAMENTO EROGAZIONE UTILIZZO 796.000,00

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

N. 0194073638374

Con la presente scrittura privata, redatta in tre originali ad unico effetto di legge, tra:

a) quale parte finanziatrice: la Banca **INTESA SANPAOLO S.p.A.** - in seguito denominata "Banca" - Società **capogruppo** del Gruppo Bancario **INTESA SANPAOLO** iscritto all'Albo Gruppi Bancari, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, codice fiscale n. **00799960158**, partita iva n. 10810700152, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, capitale sociale (interamente versato) di **Euro 8.553.821.316,56**, società iscritta nel Registro delle Imprese - Ufficio di **Torino** al n. **00799960158** ed all'Albo Banche al n. **5361**, in persona di **ATTILIO FUMAGALLI** nella qualità di **QUADRO DIRETTIVO** domiciliato per la carica in **MILANO VIA MONTEBELLO, 18**

b) quale parte finanziata: **HT S.R.L.** con sede in **MILANO (MI), VIA DELLA MOSCOVA 13** capitale sociale (interamente versato) di Euro 223.572,00, numero 03924730967 di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese - Ufficio di **MILANO**, partita I.V.A. n. 03924730967, in persona di **DAVID VINCENZETTI**, nato il 04/12/1967, a **MACERATA**, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** e di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** della Società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra facoltizzato con verbale del Consiglio di Amministrazione del 18/07/2014 in seguito denominata "Parte finanziata" si stipula il presente contratto di Finanziamento.

Alla presente viene premesso, quale parte integrante della stessa, il seguente "Documento di Sintesi ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003", pubblicata sulla G.U. n.72 del 27 marzo 2003.

DOCUMENTO DI SINTESI AI SENSI DELLA DELIBERA CICR DEL 4 MARZO 2003

N.1/2014 - IN DATA 31/07/2014

CONDIZIONI ECONOMICHE

Durata: **48** mesi, considerando come un **mese** intero quello in corso dalla data odierna al 31/07/2014

- Tasso d'interesse: variabile, determinato in misura nominale annua dalla somma di : 1) una quota fissa pari al **1,75 %**; 2) una quota variabile pari al tasso EURIBOR a un mese, base 360, (attualmente pari al **0,101 %** annuo). Il tasso del mutuo è attualmente pari al **1,851 %** nominale annuo.
- Periodicità rate: **mensile**.
- Periodo di preammortamento: **1 rate mensili**
- Pagamento degli interessi: a decorrere dalla data di stipula.
- Ammortamento: dalla fine del periodo di preammortamento il capitale sarà restituito in **47** rate di euro 17.021,28 ciascuna, salvo l'ultima di euro 17.021,12.

HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano
David Vincenzetti

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Imprese di Milano - 7304

- Interessi di mora : tasso nominale annuo pari al tasso contrattuale, attualmente pari al **1,851** (unovirgolaottococinquantuno) annuo maggiorato di **2,00 (duevirgolazero)** punti percentuali.
- Compenso di estinzione anticipata : **0,50000** % sul capitale anticipatamente restituito
- Tasso annuo effettivo globale (TAEG): alla data odierna **2,16** % annuo.

Spese:

- A) istruttoria: euro **4.000,00** ;
- B) per eventuali volture: euro **51,00** ;
 rimborso spese per invio delle comunicazioni previste dalla legge: euro **0,70** per invio;
 rimborso spese per invio di comunicazioni previste per legge con modalità on line: euro **0,00** per ogni invio;
 rimborso spese per invio di avviso scadenza rata e/o quietanza: euro **1,50** per ogni invio;
 rimborso spese per invio di avviso scadenza rata e/o quietanza on line: euro **1,00** per ogni invio;
 rilascio certificato di sussistenza credito: euro **51,00**
 per riesame pratica richiesta dal mutuatario: **0,50** % sull'importo del capitale residuo al momento della richiesta, col minimo di euro **100,00** (con eccezione dei casi esenti da spese ai sensi dell'art. 120 quater TUB).

Non sono dovute in ogni caso spese per le comunicazioni esenti ai sensi di legge (attualmente art. 127 bis, comma 1 del TUB e art. 8 bis legge n. 40/2007).

1. Importo , finalità , convenzione ABI/CDP

La Banca concede alla Parte Finanziata un finanziamento di euro **800.000,00** (euro **OTTOCENTOMILA**)
 Il Finanziamento è finalizzato a : **PAGAMENTO FORNITORI ED INCREMENTO CAPITALE CIRCOLANTE**

Il presente finanziamento viene perfezionato nell'ambito della Convenzione stipulata il 1°/3/2012 fra l'ABI Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), cui la Banca ha aderito con atti in data 27/12/2012 e 16/1/2013, destinata al finanziamento di programmi d'investimento o di esigenze di incremento del capitale circolante da parte di piccole e medie imprese. A titolo informativo, così come richiesto dalla predetta convenzione fra ABI e CDP, la provvista CDP ha una durata di 5 anni e prevede attualmente un costo per la Banca corrispondente al parametro variabile EURIBOR 6 mesi maggiorato dello 0,90% annuo. Tuttavia, la Banca si riserva la facoltà di sostituire la provvista in questione con altra provvista ordinaria , senza che ciò comporti alcuna modifica peggiorativa al presente contratto.

La Parte Finanziata prende atto, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che la Banca, come previsto dalla citata Convenzione fra ABI e CDP, ha ceduto in garanzia alla CDP – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, della Banca nei confronti della Parte Finanziata derivanti dal presente finanziamento. La Parte Finanziata si impegna ad esprimere formale accettazione della cessione, mediante sottoscrizione del testo di gradimento della Banca e di CDP.

2. Erogazione

L'erogazione sarà effettuata in unica soluzione mediante accredito dell'importo finanziato sul c/c n. 04694/1000/781, intestato alla Parte Finanziata ed in essere presso la **FILIALE DI MILANO, CORSO DI PORTA NUOVA 7 (04694)** della Banca, al netto delle spese di cui all'art. 10.
 La Parte Finanziata rilascia pertanto ampia e liberatoria quietanza dell'importo erogato mediante sottoscrizione del conteggio di erogazione.

3. Durata e modalità di rimborso

La durata del finanziamento è stabilita in **48** mesi, considerando come un un mese intero quello in corso dalla data di erogazione.

HT Srl
 Via Moscova, 131 - 20121 Milano
Handwritten signature

INTESA SANPAOLO S.p.A.
 Filiale Imprese di Milano - 7304

Il pagamento degli interessi, al tasso variabile di cui all'art. 4, avverrà in **48 rate mensili** posticipate, la prima delle quali scadrà il **31/07/2014** e l'ultima il **30/06/2018** con l'avvertenza che la prima rata sarà di soli interessi. Gli interessi decorrono dalla data di erogazione.

Il capitale sarà restituito in n. **47 rate mensili** di Euro 17.021,28 (Euro DICIASSETTEMILAZEROVENTUNO/28) ciascuna salvo l'ultima di Euro 17.021,12 (Euro DICIASSETTEMILAZEROVENTUNO/12).

La prima rata di capitale scadrà il **31/08/2014**, e le successive con le stesse scadenze delle rate di interessi e l'ultima **30/06/2018**

La Parte Finanziata autorizza l'addebito degli importi delle singole rate sul c/c di cui all'art. 2 che si obbliga a tenere acceso per tutta la durata del Finanziamento e su cui si impegna a costituire tempestivamente la provvista necessaria al pagamento delle rate, così come previsto all'art.7 lettera d).

4. Tasso di interesse

Il tasso percentuale degli interessi è determinato per ciascun **mese** in misura pari **un dodicesimo** della somma dei seguenti addendi:

- I. - una quota fissa nominale annua pari a **1,75** punti percentuali (denominata spread);
- II. - a un mese (base 360) - denominato EURIBOR - applicato ai prestiti interbancari in Euro non garantiti, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation (EBF), rilevato dalla stessa EBF il penultimo giorno lavorativo bancario del mese antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata (attualmente pari al **0,101** % annuo). Il predetto tasso sarà pubblicato alla pagina "EURIBOR01" del circuito telematico Reuters (o in futuro qualsiasi pagina o servizio che dovesse sostituirla) e pubblicato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" il giorno successivo. Se per qualsiasi motivo la European Banking Federation non rilevasse detto tasso, esso sarà determinato sulla base delle media aritmetica, troncata al terzo decimale, delle quotazioni lettera (con base 360) per prestiti interbancari in Euro a un mese, rilevate nello stesso giorno sopra indicato da almeno due delle seguenti Banche: "Unicredit" di Roma, Deutsche Bank" di Francoforte, "Società Generale" di Parigi, "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)" di Madrid ed "Intesa Sanpaolo S.p.A." di Torino. Resta inteso che per giorno lavorativo bancario deve intendersi un giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer).

Il tasso del finanziamento è attualmente pari al **1,851** % (unovirgolaottocentocinquantuno) nominale annuo. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente mutuo, calcolato in data odierna, è pari al **2,16** % annuo.

Gli interessi di cui al presente articolo saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.000 su base annua.

5. Interessi di mora

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico della Parte Finanziata ed a favore della Banca.

Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso contrattuale di cui al precedente art. 4, attualmente pari al **1,851** (unovirgolaottocentocinquantuno) annuo maggiorato di **2,00** (**duevirgolazero**) punti percentuali. Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua.

6. Rimborso anticipato

Il rimborso anticipato del finanziamento è consentito, in tutto o in parte, alle seguenti condizioni:

HT Sri
via Moscova, 18 - 20121 Milano
P. Rossi
P. Rossi

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Imprese di Milano - 7304

a) -che la Parte Finanziata adempia ogni obbligo contrattuale su di essa gravante al momento dell'estinzione anticipata;

b) -che il rimborso anticipato non avvenga in concomitanza con la scadenza di una rata.

In caso di rimborso anticipato solo parziale, il relativo importo sarà imputato a riduzione proporzionale delle rate di successiva scadenza, ferma pertanto la durata originaria del Finanziamento.

Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto, recesso, spetterà alla Banca unicamente un compenso percentuale sul capitale anticipatamente restituito nella misura del **0,50000%**; nessun altro onere sarà addebitato alla Parte Finanziata a detto titolo.

7. Obblighi vari della Parte finanziata

La Parte finanziata si obbliga, a decorrere dalla data odierna e fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, a:

a) inviare alla Banca i bilanci annuali corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione (e, ove esistente, del Collegio Sindacale) entro trenta giorni dalla relativa approvazione da parte dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e di eventuali Assemblee straordinarie non appena convocate, con obbligo di inviare altresì il relativo verbale entro trenta giorni dall'Assemblea;

b) - fornire immediatamente alla Banca, in caso di richiesta di quest'ultima, le dichiarazioni, la documentazione ed ogni altra notizia o dato sulle proprie condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie in conformità a quanto previsto dalle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza delle Banche;

c) - comunicare immediatamente alla Banca ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, giuridico o contenzioso, ancorché notorio, che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica o finanziaria o possa comunque pregiudicare la capacità operativa; tra tali eventi si citano, in via esemplificativa e non esaustiva: l'instaurarsi di azioni esecutive, il verificarsi di circostanze che possano dar luogo al recesso di uno o più soci, il ricevimento della comunicazione di recesso da parte di uno o più soci, la deliberazione di destinazione di uno o più patrimoni ad uno o più specifici affari a norma dell'art. 2447 bis c.c.;

d) - mantenere acceso il conto corrente di cui all'art. 2 e costituirvi tempestivamente la provvista necessaria al pagamento delle rate;

e) - non abbandonare, sospendere od eseguire in modo non conforme alle previsioni consegnate alla Banca il programma finanziato ed a non impiegare, in tutto o in parte, le somme ricevute a mutuo per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti.

La banca e la Parte Finanziata convengono espressamente che gli obblighi di cui al presente articolo sono considerati essenziali, l'inadempimento o l'adempimento solo parziale di anche uno solo degli stessi costituirà, nei limiti previsti dal successivo art.9, causa di risoluzione del contratto o di recesso da esso.

8. Indilazionabilità degli obblighi della Parte Finanziata

L'obbligo della Parte Finanziata di pagare alle date fissate tutte le somme dovute a titolo di rimborso del capitale, di pagamento degli interessi o ad altro titolo e, più in generale, l'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto non potrà essere sospeso o ritardato neanche per il caso di contestazione, pure giudiziale, che fosse sollevata dalla Parte Finanziata, da garanti o da terzi.

9. Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto e recesso

A. Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine, senza che occorra pronuncia giudiziale, il verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186

C.C..

Costituirà altresì causa di decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine richiesta di ammissione a procedure concorsuali o a procedure, anche di natura stragiudiziale, aventi effetti analoghi o che comunque comportino il soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni in genere con modalità diverse da quelle normali, ivi inclusa la cessione dei beni ai creditori.

B. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1456 c.c., sia in caso di inadempimento dell'obbligo di pagare tutto quanto dovuto alla Banca con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 3 e 6, sia in caso di inadempimento di anche uno solo degli obblighi di cui all'art. 7, lettere

HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano
Dario Vincenzetti

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Imprese di Milano - 7304

a), b), c), e) ; la risoluzione espressa potrà essere dichiarata anche qualora situazioni, dati o conti storici, presentati al fine di ottenere il finanziamento o nel corso del medesimo, risultino poi non corrispondenti al vero.

C. Si conviene espressamente la facoltà della Banca di recedere dal contratto di finanziamento, a norma dell'art. 1373 c.c., al verificarsi, oltre che di qualunque causa di scioglimento dell'impresa, di uno qualsiasi dei seguenti eventi-riguardanti la Parte Finanziata:

a) convocazione di assemblea per deliberare la messa in liquidazione;

b) fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda oppure di ramo d'azienda non previamente autorizzate per iscritto dalla Banca;

c) esistenza di formalità, ancorché comunicate ai sensi dell'art. 7, che, ad insindacabile giudizio della Banca, possano risultare pregiudizievoli per la situazione legale, patrimoniale, economica, finanziaria della Parte Finanziata quali, in via esemplificativa e non esaustiva, emissione di decreti ingiuntivi, provvedimenti di sequestro conservativo sui beni sociali, costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare a norma dell'art. 2447 bis c.c. ecc.;

d) inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria, nonché di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto;

e) decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile alla Parte Finanziata rispetto a qualsiasi terzo finanziatore e relativamente a qualsiasi contratto stipulato;

f) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.7 lettera d) (mantenimento del conto corrente e della relativa provvista).

La decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del contratto o il recesso della Banca dal contratto stesso verranno comunicate per lettera raccomandata A.R. e avranno effetto nel momento in cui la Parte Finanziata avrà ricevuto la relativa comunicazione, ovvero questa venga restituita al mittente per compiuta giacenza.

Verificandosi una qualunque ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione, recesso, previste dal presente articolo, la Parte Finanziata dovrà rimborsare tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del presente contratto ivi compresi gli eventuali interessi di mora nella misura di prevista dal precedente art. 5, entro 10 (dieci) giorni lavorativi bancari dalla ricezione della relativa richiesta della Banca.

9bis. Esclusione di cessione del contratto

Ai sensi della convenzione stipulata in data 1/3/2012 fra l'ABI Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti – convenzione relativa all'erogazione della provvista da parte della Cassa Depositi e Prestiti medesima – la Banca s'impegna sin d'ora a non cedere in tutto o in parte a terzi il presente Finanziamento ed altresì a non cedere i diritti e/o obblighi derivanti e/o connessi al Finanziamento stesso, fatta eccezione per la cessione a favore di CDP descritta all'art.1.

10. Spese

Per tutta la durata del finanziamento sono a carico della Parte Finanziata le seguenti spese:

- A) istruttoria: euro **4.000,00** ;
- B) per eventuali vulture: euro **51,00** ;
rimborso spese per invio delle comunicazioni previste dalla legge: euro **0,70** per invio;
rimborso spese per invio di comunicazioni previste per legge con modalità on line: euro **0,00** per ogni invio;
rimborso spese per invio di avviso scadenza rata e/o quietanza: euro **1,50** per ogni invio;
rimborso spese per invio di avviso scadenza rata e/o quietanza on line: euro **1,00** per ogni invio;
rilascio certificato di sussistenza credito: euro **51,00**
per riesame pratica richiesta dal mutuatario: **0,50** % sull'importo del capitale residuo al momento della richiesta, col minimo di euro **100,00** (con eccezione dei casi esenti da spese ai sensi dell'art. 120 quater TUB).

Non sono dovute in ogni caso spese per le comunicazioni esenti ai sensi di legge (attualmente art. 127 bis, comma 1 del TUB e art. 8 bis legge n. 40/2007).

La Banca ha la facoltà di variare, in senso sfavorevole alla Parte Finanziata esclusivamente le spese indicate alla precedente lettera B); tali variazioni saranno applicate rispettando le prescrizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) e successive modifiche e integrazioni.

HT Srl
Via Mosconi, 13 - 20121 Milano
Kavita Vincenzetti

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Imprese di Milano - 7304

In caso di esercizio della suddetta facoltà, è Vostro diritto di recedere dal rapporto oggetto di modifica, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

11. Vincolo successorio – Accolli

Le obbligazioni tutte assunte dalla Parte Finanziata si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

12. Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Banca fanno prova del credito per capitale, interessi e quant'altro dovuto in dipendenza del presente contratto.

13. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio e procedimento che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, sarà competente, il Foro stabilito dal Codice di Procedura Civile (artt.18 e sgg.).

14. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La Parte finanziata può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.

Se la Parte finanziata non è soddisfatta della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto, la Parte Finanziata e la Banca, nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

15. Imputazione dei pagamenti

Salva diversa determinazione della Banca, qualsiasi versamento effettuato dalla Parte Finanziata o dagli eventuali garanti sarà imputato innanzitutto al rimborso di spese ed oneri, al pagamento di accessori ed interessi e, per il rimanente, in conto capitale.

16. Elezione di domicilio

La Banca elegge domicilio presso la propria sede legale in **Torino, Piazza San Carlo, 156** e quanto alla Parte Finanziata presso la sede dichiarata nel presente atto e, in difetto, presso la Segreteria del Comune della propria sede ai sensi dell'art. 143 C.P.C.

17. Trattamento tributario

Il presente Finanziamento è esente da imposte, ai sensi del combinato disposto della legge n. 326/2003 art.5, dell'art. 3 legge n.33/2009 e successive modificazioni.

HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano
Denis Vercelli

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Imprese di Milano - 7304

18. Informativa sulla surrogazione nei contratti di finanziamento

Nel caso in cui la Parte finanziata, se persona fisica o micro-impresa (come definita dall'art. 1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 11/2010), per rimborsare il presente finanziamento ottenga un nuovo mutuo da un'altra banca o intermediario finanziario, nei casi previsti dall'art. 120 quater del T.U.B., la Parte finanziata stessa non dovrà sostenere alcun costo (quali, a titolo di esempio: commissioni, spese, oneri o penali), neanche indirettamente.

La legge prevede che il nuovo contratto così stipulato mantenga le garanzie reali e personali del precedente.

Letto confermato e sottoscritto in ogni singola pagina.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
FILIALE F I MILANO CITTA' CENTRO

(Parte Finanziata)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e – per quanto possa occorrere – dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993, si dichiara inoltre di approvare specificamente i seguenti articoli:

- 7) Obblighi vari.
- 8) Indilazionabilità degli obblighi della Parte Finanziata.
- 9) Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto, recesso e capitalizzazione degli interessi a seguito della risoluzione per inadempimento.
- 10) Spese.
- 11) Vincolo successorio – Accolli
- 12) Prova del credito.

La Parte Finanziata approva infine espressamente - ai sensi della delibera CICR del 9/2/2000 pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22/2/2000 e, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art. 1341 c.c. – l'art. 5 (interessi di mora e loro modalità di calcolo).

MILANO, 31/07/2014

HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

(Parte Finanziata)

La Parte finanziata dichiara infine di ricevere un esemplare del presente contratto comprensivo degli allegati composto di n. sette pagine unite fra loro da una fascetta olografica.

MILANO, 31/07/2014

HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

(Parte Finanziata)